



SILVIA RUSCIANO

**La qualificazione della sentenza non definitiva ai fini dell'impugnazione: il diritto all'impugnazione come criterio ermeneutico privilegiato in caso di ambiguità.**

*Cass., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242*

Con la sentenza n. 10242/2021 la Suprema Corte – nella sua massima composizione nomofilattica – enuncia un importante e condivisibile principio di diritto in tema di qualificazione della sentenza non definitiva che decida solo su alcune delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, ai fini dell'impugnazione: per “l'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva”.

Il Collegio - al quale era stato rimesso il ricorso su sollecitazione della seconda sezione della Corte (ordinanza interlocutoria 9 marzo 2020 n. 6624), giacché il primo motiva comportava la risoluzione di questione di massima di particolare importanza – adotta un criterio interpretativo volto a temperare il principio dell'affidamento, in base al quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento deve essere effettuata sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Tale principio – affermato dalla giurisprudenza in più occasioni (ad esempio in tema di opposizioni esecutive o di ammissibilità del regolamento di competenza avverso quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario) – nella sua tradizionale connotazione comporta l'attribuzione di rilevanza alla qualificazione del giudice, intesa come indicatore formale imprescindibile, per essere questa «l'unica opzione interpretativa conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice *a quo*» (S.U. 16 aprile 2007 n. 8949).

Secondo il Giudice della nomofilachia, laddove si è in presenza di indici formali tra loro contrastanti – come nella fattispecie concreta (ove accanto alla qualificazione espressa del giudice del merito della sentenza come non definitiva vi era un capo relativo alla regolamentazione delle spese, significativa della separazione della causa e, quindi, della definitività della relativa decisione) – occorre adottare la soluzione che consenta alla parte l'esercizio nel caso concreto del potere di impugnazione.

In particolare, in motivazione si eleva a criterio ermeneutico privilegiato il diritto di impugnazione: la possibilità di ottenere, mediante l'impugnazione, il riesame della causa da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento costituisce componente essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio e, anche, della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale.



# Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

  
Pacini  
Giuridica

Ne deriva che in presenza di contrasto irriducibile tra indici formali di segno opposto intrinseci al provvedimento giurisdizionale che si traduca in una irrisolvibile ambiguità per la parte soccombente, occorre privilegiare la soluzione che consenta alla stessa l'esercizio nel caso concreto del potere di impugnazione, altrimenti irrimediabilmente compromesso.